

Negozio costitutivo di servitù - Cass. Sent. 16853/2019

Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - atti e contratti relativi a diritti reali - Servitù – Costituzione contestuale ad un contratto di compravendita - Nota distinta - Necessità - Esclusione - Nota unica - Sufficienza.

Affinché il negozio costitutivo di servitù, stipulato contestualmente ad un contratto di compravendita, possa considerarsi validamente trascritto, non occorre che la trascrizione di esso venga effettuata mediante presentazione di una specifica e separata nota, distinta da quella relativa alla vendita, essendo sufficiente che nell'unica nota di trascrizione sia stata fatta menzione della costituzione della servitù e che le indicazioni ivi riportate consentano di individuare, senza possibilità di equivoci o di incertezze, gli estremi essenziali della convenzione con riferimento ai beni ai quali la servitù si riferisce.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16853 del 24/06/2019 (Rv. 654553 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1027](#), [Cod_Civ_art_2643](#), [Cod_Civ_art_2644](#), [Cod_Civ_art_2659](#)